

Abrogata la dichiarazione all'ISPRA

DICHIARAZIONE ISPRA 2019 ABROGATA

La dichiarazione all'ISPRA sulle emissioni di gas refrigeranti in atmosfera, da inviare entro il 31 maggio di ogni anno, è stata definitivamente abrogata e già a partire da quest'anno non dovrà essere inviata.

A stabilirlo è il nuovo DPR 146/2018, che sostituisce il vecchio DPR 43/2012 il quale prevedeva l'obbligo della dichiarazione.

Vi informiamo che la dichiarazione all'ISPRA sarà sostituita, a partire dal 24 settembre 2019, dalle comunicazioni che saranno inviate alla nuova **Banca Dati dei gas fluorurati a effetto serra** in occasione di ogni intervento di:

- installazione,
- controllo delle perdite,
- manutenzione o di riparazione,
- smantellamento

di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Il nuovo regolamento specifica che le informazioni dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di ogni intervento, a partire dal **24 settembre 2019**.

Al momento la **Banca Dati** non è ancora operativa, non sono note pertanto le procedure e le modalità di trasmissione. Si consiglia per il momento di continuare a riportare come di consueto ogni intervento effettuato sul **registro dell'apparecchiatura** di ogni macchina.

Riportiamo di seguito le comunicazioni ufficiali del Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA.



Clima » D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014

D.P.R. N. 146/2018 RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146** (pdf, 579 KB) recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).

Il D.P.R. n. 146/2018, **entrato in vigore il 24 gennaio 2019**, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.

Dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.



Rete del Sistema Informativo
Nazionale Ambientale



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

IT

Tu sei qui: [Home](#) > [Sistemi informativi ambientali ISPRA](#) > fgas

Dichiarazione FGas

Avviso: aggiornamenti sulla dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/2012 risulta anche abrogato l'obbligo relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Per questo motivo il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l'accesso alle aree di lavoro esistenti per la sola consultazione e download dello storico. Sono invece impediti le seguenti operazioni:

- la registrazione di nuovi utenti
- l'inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017

In sostituzione dell'obbligo "Dichiarazione F-gas" a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

NOTA BENE: La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere pertanto trasmessa ad ISPRA.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni sulla nuova normativa è necessario rivolgersi ai seguenti contatti:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare [CLE-UDG@minambiente.it](mailto:UDG@minambiente.it)

Unioncamere/Encocerved <https://www.fgas.it/Home/Help>